

**PROTOCOLLO D'INTESA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLARE
TRA ISTITUTO COMPRENSIVO di ALBANO S. ALESSANDRO E COMUNE DI ALBANO S. ALESSANDRO
DELLA DURATA DI ANNI 5 (CINQUE).**

PREMESSA

Il presente protocollo nasce dall'esigenza di promuovere e valorizzare il *SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLARE* all'interno dell'istituto comprensivo precisando ruoli e funzioni dell'assistente educatore in rapporto:

- all' istituto ed alle figure professionali che vi operano;
- agli obiettivi prefissati dalla normativa;
- ai minori;
- ai progetti educativi individualizzati;
- all'assistenza educativa come servizio alla persona disabile, nei diversi momenti: la scuola, la famiglia, il territorio, seguendo gli obiettivi e le attività stabilite nel progetto di vita, secondo un programma integrato.

Lavorare per la promozione del progetto di vita significa dare maggior importanza alle autonomie possibili della persona disabile, alla sua capacità di comunicazione in contesti reali, di interagire con gli estranei, di costruirsi buone relazioni nel contesto sociale in cui vive.

Per il raggiungimento degli obiettivi sopra esposti, i sottoscrittori del presente protocollo ritengono fondamentale impegnarsi a rendere più efficace l'intervento dell'assistente educatore che può operare in modo più elastico e significativo, in contesti scolastici e extrascolastici, durante il tempo scuola. Seguendo quanto previsto nel PEI, l'assistente educatore può trovare nel territorio opportunità educative utili all'alunno disabile per raggiungere gli obiettivi progettati.

Art. 1 Normativa:

Costituzione

Art. 2: "La Repubblica riconosce i diritti inviolabili dell'uomo nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità"); inoltre, il diritto all'inserimento sociale dei diversamente abili è garantito

Art. 3 ed Art. 34 Il diritto allo studio è un principio garantito costituzionalmente.

L'art. 34 Cost. dispone infatti che la scuola sia aperta a tutti. In tal senso il Costituente ha voluto coniugare il diritto allo studio con il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost. L'articolo in questione, al primo comma, recita: «tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali dinanzi alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali».

Art. 38: "gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione ed all'avviamento professionale. Ai compiti previsti da questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato";

Art. 26 della Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948.

DPR 616/1977, art. 42 e 45 Le funzioni di assistenza scolastica (servizi e provvidenze per assolvimento obbligo scolastico e proseguimento degli studi, compresa l'assistenza ai minorati psico-fisici) sono attribuite ai Comuni.

L.R. 31/1980, art. 2 e 6 I Comuni si occupano dell'assistenza scolastica ai soggetti disabili.

C.M. 262/1988 I Comuni nominano assistenti e accompagnatori per alunni con minorazioni fisiche e sensoriali o tali che ne riducano o impediscano l'autonomia e la comunicazione.

L. 104/1992 art 13(1) Enti locali, organi scolastici e ASL stipulano accordi di programma. Tali accordi sono finalizzati alla predisposizione, attuazione e verifica congiunta di progetti educativi, riabilitativi e di socializzazione individualizzati, nonché a forme di integrazione tra attività scolastiche e attività integrative extrascolastiche. (D. Lgs 297/1994, art.315).

L. 104/1992, art. 13(2) Obbligo per gli Enti locali di fornire, nelle scuole di ogni ordine e grado, assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali (D. Lgs 297/1994, art.315).

L. 104/1992, art. 26 Spetta ai Comuni assicurare il trasporto per le persone disabili, nell'ambito delle proprie risorse di bilancio.

L. 104/1992, art. 40 Spetta ai Comuni predisporre accordi di programma e coordinamento con i servizi sociali, sanitari ed educativi.

L. 67/ 1993 Le competenze assistenziali delle Province riguardano i portatori di handicap sensoriale, visivo ed uditivo.

TAR Milano, sent. n. 328 del 25.3.1993 : La giurisprudenza amministrativa ha, inoltre, stabilito che la predetta legge attribuisce al Comune il potere di deliberazione sui tipi di "provvidenze" da erogare nonché sulla forma stessa dell'erogazione, scelta che attiene alle modalità di organizzazione dei servizi assistenziali nel settore della scuola e dipende da valutazioni largamente discrezionali collegate anche alle disponibilità finanziarie complessive destinate a tale settore

D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297

D. Lgs 112/1998, art 139 Sono attribuite alle Province, in relazione all'istruzione secondaria superiore, e ai Comuni, in relazione agli altri gradi inferiori di scuola, diverse funzioni tra cui: i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio (cfr anche L.R. 1/2000, art.5).

L. 124/1999, art.8 Ai collaboratori scolastici è attribuita la competenza dell'assistenza materiale nella scuola, intendendo per assistenza materiale l'accompagnamento dell'alunno da fuori a dentro la scuola e all'interno dei suoi locali, l'accompagnamento ai servizi igienici e relativa pulizia.

Art. 26 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea approvata il 7 dicembre 2000.

L. 328/2000, art.14 I Comuni, d'intesa con ASL, predispongono un progetto individuale di integrazione che tenga conto del percorso di istruzione scolastica e professionale.

L. 3 aprile 2001, n. 138 "Classificazione e quantificazione delle minorazioni"

L. 53 del 28 marzo 2003 articolo 2;

Il D.P.C.M. 23 febbraio 2006, n. 185 "Regolamento recante modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap, ai sensi dell'articolo 35, comma 7, della L. 27 dicembre 2002, n. 289";

C.M. 7 e 28/2006 Attività di accertamento per l'individuazione di situazioni di handicap.

L.R. 19/2007, art 6 Spettano alle Province, in materia di istruzione secondaria superiore, e ai Comuni, in relazione agli altri gradi inferiori dell'istruzione scolastica: i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni portatori di handicap o in situazione di svantaggio.

L.R: Lombardia 19/07, "Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione", intende, all'art. 2, comma 2, "assicurare alle persone l'accesso a tutti i gradi dell'istruzione e della formazione" e al comma 6 del medesimo articolo: "favorire l'inserimento nel sistema di istruzione e formazione professionale delle persone

in condizione di svantaggio individuale sociale”.

Convenzione ONU per i diritti Rettificata con la **Legge n. 18 del 3 marzo 2009**, il “modello sociale della disabilità” e introducendo i principi di non discriminazione, parità di opportunità, autonomia, indipendenza con l'obiettivo di conseguire la piena inclusione sociale, mediante il coinvolgimento delle stesse persone con disabilità e delle loro famiglie delle persone con disabilità.

D. P.R.89 del 2009 ha disciplinato il riordino della scuola dell'infanzia (e del primo ciclo).

L. 13 luglio 2015, n. 107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;

Il D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 66 “Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lett. c) della legge 13 luglio 2015, n. 107”; DGR Lombardia N° X / 6832 Seduta del 30/06/2017

Codice Civile , art. 2048 comma 2 : I padre e la madre, o il tutore, sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi. La stessa disposizione si applica all'affiliante.

I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza.

Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto.

Art 2 Finalità:

Il presente protocollo intende definire una cornice organizzativa concordata per agevolare lo svolgimento del servizio di assistenza educativa ai minori disabili frequentanti l'istituto comprensivo di Albano sant'Alessandro.

Art 3 Destinatari:

Destinatari del servizio di assistenza educativa scolastica (AES) sono i minori/studenti iscritti all' Istituto comprensivo di Albano Sant'Alessandro residenti nel comune di Albano Sant'Alessandro, sulla base di una puntuale e motivata richiesta presentata dalla famiglia in possesso di diagnosi funzionale – certificazione del servizio di NPI o altro servizio pubblico e con valutazione positiva da parte del “ collegio di accertamento dell'handicap “ dell'ATS.

Il servizio di AES pone al centro della propria azione la persona disabile e la sua famiglia avendo cura di mantenere con il nucleo familiare un rapporto di stretta e fattiva collaborazione in ogni parte del percorso condividendo quanto stabilito nel PEI.

Art 4 Definizione del servizio:

Il servizio di assistenza educativa scolastica (AES) a favore di minori con disabilità fisica e /o psichica e/o in condizioni di svantaggio consiste in attività di supporto al minore, all'interno del gruppo classe, finalizzate alla promozione dell'autonomia, all'acquisizione di competenze relazionali e alla integrazione sociale e scolastica del minore.

Obiettivo principale è favorire il progetto di inclusione del minore nel gruppo e nel contesto sociale di riferimento.

Come previsto dal D.lgs 66/2017, strumento di riferimento è il Piano Educativo Individualizzato (PEI) che viene elaborato e approvato dai docenti contitolari o dal consiglio di classe, con la partecipazione della famiglia e delle figure professionali (come gli assistenti educatori) specifiche interne ed esterne all'Istituzione scolastica.

Luoghi

Le attività di AES si svolgono principalmente nell'ambiente scolastico in cui il minore è inserito o in luoghi diversi, dove si svolgono i progetti educativi realizzati dalla scuola anche in collaborazione con le agenzie del territorio o comunque dove espressamente previsto dal PEI con la presenza di personale scolastico.

Possono essere effettuate, in accordo con l'Istituto Comprensivo, attività di AES sul territorio in cui l'AE e l'insegnante accompagnano i minori, la cui responsabilità rimane comunque in capo al docente responsabile della classe.

L'AE non può rispondere per altri minori del gruppo.

Tempi

Il Servizio AES viene erogato:

- per tutto l'anno scolastico
- Con cadenza settimanale in base all'orario scolastico.

Il servizio viene sospeso durante le vacanze previste dal calendario scolastico (Natale, Pasqua, carnevale, estate ed ogni altra festività).

Il servizio può essere sospeso temporaneamente o variato nei tempi e nelle forme organizzative in caso di emergenze definite dalle autorità sanitarie /o dagli Enti preposti.

Il Personale

- Assistenti educatori, educatori professionali, professionisti come previsti dal capitolato d'appalto
- Coordinatore del progetto con laurea in servizio sociale, psicologia, pedagogia, scienze dell'educazione, o altro professionisti laureati, come previsto dal capitolato d'appalto.

La funzione

Favorire il benessere e la crescita educativa del minore con disabilità e/o in condizione di svantaggio all'interno del gruppo classe e/o scuola, in particolare, la funzione è quella di supportare, consolidare e sviluppare:

- 1) le competenze relazionali, sociali e comunicative;
- 2) le autonomie personali e la cura del sé;
- 3) l'integrazione col gruppo dei pari e con gli adulti;

Gli ambiti di intervento dell'assistenza educativa scolastica sono:

- supporto all'integrazione scolastica dell'alunno disabile;
- collaborazione con gli insegnanti e gli altri soggetti coinvolti nell'intervento sul disabile lavorando sinergicamente per consentire il più alto livello possibile di autonomia all'alunno/a in tutte le attività scolastiche proposte sia all'intero gruppo classe sia individualmente (partecipazione alla programmazione dedicata, partecipazione a incontri con insegnanti e specialisti);
- eventuale partecipazione a gruppi di lavoro all'interno dell'I.C. con possibili aperture anche alla partecipazione delle famiglie.

“Progetti ponte” per il passaggio di ciclo scolastico

Al fine di facilitare il passaggio di ciclo scolastico può essere previsto nel PEI l'accompagnamento da parte dell'AE nella costruzione del progetto personalizzato su più livelli, con la presenza fisica di una persona responsabile del minore (genitore o insegnante):

- accompagnamento presso il nuovo istituto scolastico per conoscenza e inserimento
- accompagnamento sul territorio per apprendimento e sviluppo forme di autonomia negli spostamenti
- sostegno nell'acquisizione degli strumenti personali necessari a fronteggiare la nuova situazione.

Uscite didattiche:

Accompagnamento dell'alunno/a alle uscite didattiche programmate dalla scuola anche per più giorni, previa richiesta da parte dell'Istituto. Oltre alla presenza dell'AE ci dovrà sempre essere anche un insegnante.

Didattica a distanza:

In caso di attivazione della didattica a distanza da parte della scuola, sentite le famiglie, educative insegnanti di sostegno concordano le possibilità e modalità di intervento.

Art 5 Soggetti e ruoli:

Sono coinvolti nella programmazione, progettazione e erogazione del servizio i seguenti soggetti:

- Il Comune;
- Istituto Comprensivo
- Enti accreditati per il Servizio o gestori individuati tramite gara d'appalto;
- Unità Operativa Neuro Psichiatria Infantile e dell'Adolescenza (UONPIA) o altri Servizi Certificatori;
- Le famiglie.

Il Comune provvede a:

- ricevere le richieste di AES dalla famiglia tramite la scuola;
- mettere a disposizione, direttamente o tramite terzi, personale educativo qualificato per la realizzazione degli obiettivi del presente protocollo di intesa garantendo un team di assistenti educatori dedicati all'Istituto più stabile possibile (preferibilmente non a scavalco con altri servizi);
- garantire la partecipazione dell'assistente educatore agli incontri annuali del GLO in qualità di operatori del servizio erogato dall'Ente Locale, convocato dalla scuola, contribuendo in modo attivo alla stesura del PEI;
- garantire 1 ora settimanale per ogni AE come “ore sociali” da poter utilizzare nei seguenti momenti:
 - partecipazione al GLO con relativa stesura del PEI
 - partecipazione ad incontri organizzati dagli insegnanti di sostegno con le famiglie dei minori in carico
 - partecipare agli incontri di verifica del servizio di AES in Comune con l'assistente sociale di riferimento

- partecipare alle equipe mensili con il coordinatore del servizio
- partecipare agli incontri con gli operatori/specialisti attivi su ogni singolo caso (NPI, terapisti privati, progetti altri)
- stesura relazione conclusiva del servizio, da consegnare al servizio sociale. Si auspica che tale relazione venga stesa a quattro mani con l'insegnante di sostegno. I contenuti della relazione conclusiva e PEI devono esplicitare obiettivi e strategie comuni;
- partecipazione, in accordo con la funzione strumentale, alla programmazione di classe;
- Raccogliere, durante l'anno le eventuali nuove richieste / segnalazioni
- Monitorare le corrette e funzionali procedure del servizio e promuovere eventuali modifiche;
- Favorire il coinvolgimento di tutti gli Enti e le associazioni del territorio, ivi comprese le associazioni sportive, per la promozione di una quotidianità comunitaria centrata su una "cultura inclusiva";
- Favorire e sostenere Scuola e Famiglia nel processo di inclusione e autonomia.
- Consegnare alle famiglie, sulla base della loro richiesta , copia della relazione finale redatta e sottoscritta dall'AES.
- Richiedere autorizzazione alla privacy

Il AES è un servizio erogato dal Comune attraverso il servizio sociale comunale che si pone come punto di riferimento sul territorio per le famiglie degli studenti disabili.

La figura dell'Assistente sociale è ritenuta necessaria, perché diviene garanzia per la verifica dell'andamento del Progetto, per il quale l'Ente ha investito risorse.

L'istituto comprensivo, referente per la famiglia rispetto al percorso scolastico, si impegna a:

- Garantire all'assistente educatore la possibilità di lavorare sentendosi parte del medesimo contesto socio-educativo promuovendo una efficace e sinergica collaborazione tra gli insegnanti di classe, l'insegnante di sostegno, l'assistente educatore e la famiglia nella stesura e realizzazione del Progetto Educativo Individualizzato;
- Convocare il GLO nei tempi e modi previsti dalla normativa;
- Recepire dalle famiglie i certificati di richiesta di assistenti educatori;
- inoltrare entro il 10 luglio le richieste di assistenti educatori al Comune di residenza, allegando per i nuovi casi la documentazione necessaria (verbale di accertamento);
- Partecipare ai momenti di verifica con i servizi specialistici;
- Consentire la realizzazione della riunione d'équipe tra AES e coordinatore del servizio presso i locali dell'istituto comprensivo;
- Prevedere la figura della funzione strumentale per l'Inclusione (Scuola Primaria e Scuola Secondaria) con il compito di:
 - Coordinare l'équipe dell'Inclusione (insegnanti di sostegno ed educatori);
 - Garantire all'alunno/a un orario di supporto equilibrato tra ore di sostegno e ore di assistenza educativa che sia coerente con i suoi bisogni;
 - Partecipare agli incontri dell'équipe del servizio di AES almeno una/due volte ad anno scolastico;
 - Collaborare in maniera continuativa con il coordinatore dell'AES;
- Accompagnare le famiglie per la presa in carico da parte dei servizi specialistici nel caso di nuove situazioni che destino necessità di attenzione diagnostica;

- Segnalare al servizio sociale comunale eventuali nuove situazioni che destino necessità di attenzione socio assistenziale;
- Richiedere autorizzazione alla privacy;

La famiglia si impegna a:

- Consegnare alla scuola il certificato per la richiesta di assistente educatore;
- Autorizzare la scuola a trasmettere il verbale di accertamento al Comune;
- Partecipare agli incontri di monitoraggio previsti;
- Partecipazione al GLO e collaborare alla realizzazione del PEI;
- Fare riferimento al Servizio sociale comunale per tutto ciò che riguarda il segretariato sociale professionale;
- Comunicare al personale AES o alla scuola eventuali situazioni di criticità che si presentassero presso il domicilio o in altri ambienti tali da poter influenzare la situazione relazionale / emotiva del minore;
- Autorizzare i servizi al trattamento dei dati personali;

Gli enti accreditati-affidatari:

- Garantire personale opportunamente qualificato e con adeguate coperture assicurative ed eventuali sostituzioni;
- Rendicontare al Comune entro la fine di ogni anno scolastico l'andamento del servizio per ogni progetto attivato, sulla base degli obiettivi individuati;
- Garantire lo svolgimento del servizio secondo quanto previsto dal presente protocollo ed agli specifici contratti/patti di accreditamento;
- Promuovere e realizzare percorsi di aggiornamento e ri-qualificazione del personale educativo;
- Garantire la presenza dell'AE al GLO in modo da poter collaborare alla stesura e realizzazione del progetto personalizzato (PEI);
- Garantire la stesura di una relazione finale per ogni anno scolastico per ogni studente affidato (al Comune)
- Garantire la partecipazione a tavoli di progettazione e sperimentazione per l'innovazione del servizio
- Garantire la conservazione dei dati personali in base a quanto stabilito dal nuovo regolamento europeo in materia di trattamento dei dati personali. Inoltre gli educatori garantiscono che non utilizzeranno in alcun modo le informazioni riguardo gli alunni della classe di cui verranno incidentalmente a conoscenza.
- Ruolo del coordinatore:

La figura del coordinatore di area ha un ruolo di programmazione, implementazione e raccordo tra il servizio di AES, l'Istituto Comprensivo, il Comune e le famiglie.

Mantiene un confronto costante con il responsabile del servizio sociale comunale e con il dirigente Scolastico per gli obiettivi comuni nell'interesse dei minori disabili

Ha un compito di coordinamento organizzativo del servizio e di tutte le altre attività ad esso connesse .

In particolare:

- ha la gestione del proprio personale per quanto riguarda la pianificazione di orari/sostituzioni;
- si rapporta con il personale interno della cooperativa per la regolare collaborazione tra i dipendenti rispetto alle mansioni affidate ed al raggiungimento dei risultati;
- Si rapporta con le funzioni strumentali, e se necessario con la Dirigente, per lo svolgimento del servizio e garantisce le attività sopra riportate da parte degli AES nel pieno rispetto di quanto inserito nel presente protocollo;

Art 6 Procedure dell'attivazione

(come da linee guida Regione Lombardia)

- Nel caso in cui la situazione del minore/ studente lo richieda, è prevista la figura dell'assistente alla persona per affrontare problemi legati all'autonomia e alla relazione (L. 104/92, art. 13 c.3).
- Il bisogno di assistenza educativa deve essere certificato e richiesto dal servizio di NPI e confermato dal collegio per l'accertamento dell'handicap . Occorre presentare **all'atto dell'iscrizione a scuola** l'attestazione di alunno in situazione di disabilità, la diagnosi funzionale (DF) e/o Legge 104/92.
- Nel caso la certificazione avvenga in corso d'anno scolastico, la stessa verrà portata a scuola dalla famiglia e trasmessa dal Dirigente al Comune il quale valuterà l'organizzazione da dare al servizio .
- Il **Dirigente Scolastico**, entro il 10 luglio, deve richiedere all'**Ente Locale**, su sollecitazione della famiglia l'assistente specialistico, affinché si possa predisporre, prima dell'inizio dell'anno scolastico, l'assegnazione di adeguato personale.
- L'assistente educatore, pur non facendo parte del corpo docente, **entra a far parte a pieno titolo nella stesura del Piano Educativo Individualizzato (PEI)**, definito dalla scuola tramite il GLO sulla base delle effettive esigenze dell'alunno.

Art. 7 Modalità di realizzazione del servizio

I sottoscrittori condividono che il metodo operativo migliore per la realizzazione delle finalità attribuite al servizio di AES sia operare attraverso **il gruppo e non sul singolo minore/ studente** "Il gruppo-classe, inoltre, rappresenta la struttura di base attraverso cui l'organizzazione scolastica persegue gli obiettivi istituzionali dell'acquisizione sistematica e programmata di conoscenze ma costituisce anche l'ambito entro il quale si manifestano bisogni di natura individuale, differenti da quelli istituzionali, ad esempio il bisogno di avere amicizia, di conquistare prestigio o di scaricare aggressività" (Carli, Mosca, 1980).

"(...) Il gruppo di bambini dà a ciascuno la necessaria sicurezza e costituisce un insieme funzionale le cui attività si evolvono a partire dagli scambi tra i bambini stessi, dagli scambi tra questi e gli insegnanti e attraverso i cambiamenti che gli alunni contribuiscono a suscitare nell'ambiente" . (J.L. Moreno, 1943).

Sulla base di questi presupposti teorici e dell'osservazione svolta sul campo effettuata nel tempo dagli operatori del servizio di AES e dal personale dell'ufficio di servizio sociale:

comunale gli Enti sottoscrittori del presente protocollo concordano:

- che l'assistente educatore debba operare per il migliore raggiungimento degli obiettivi prefissati, stante la natura del contesto educativo e delle caratteristiche correlate all'età dei minori in esso inseriti, direttamente nel gruppo classe e non ad personam.

- che sia possibile e auspicabile, laddove necessario, attivare LABORATORI INCLUSIVI progettati e concordati con i docenti di riferimento e gestiti dall'AE, svolti in spazi strutturati ad hoc all'interno dell'Istituto a cui partecipino minori in carico al servizio ed altri alunni frequentanti le classi, al fine di raggiungere i risultati definiti nel PEI. In questo caso l'AE può operare in autonomia previa indicazione dei docenti.

Attribuzione del monte ore

A seguito dell'osservazione avviata nell'anno scolastico precedente, per l'anno 2021-2022, il Comune di Albano S. Alessandro ha deciso di stabilire dei criteri di attribuzione del monte ore settimanali, secondo tre fasce, rispettando i principi di equità, unicità ed empowerment, guardando alla documentazione rilasciata dal "Collegio per l'individuazione dell'alunno con disabilità – supporti per l'integrazione scolastica".

Si specifica che, parlando di situazioni individuali e soggettive il monte ore viene attribuito inizialmente con il seguente criterio ma durante l'anno scolastico e nello specifico durante gli incontri di monitoraggio di ogni singola situazione si potrà proporre, con valida motivazione, un mutamento del monte ore attribuito.

FASCIA A : da 11 a 13 ore settimanali + 1 ora sociale (rientrano gli alunni per i quali, nel verbale di accertamento rilasciato dal Collegio ai sensi del DPCM n.185 del 23 febbraio 2006, viene accertata ai fini dell'integrazione scolastica "persona in stato di handicap (L.104/92, art.3 c.3)")

FASCIA B: da 6 a 9 ore settimanali + 1 ora sociale (rientrano gli alunni per i quali, nel verbale di accertamento rilasciato dal Collegio ai sensi del DPCM n.185 del 23 febbraio 2006, viene accertata ai fini dell'integrazione scolastica "persona in stato di handicap (L.104/92, art.3 c.1)" e vengono inseriti per il primo anno nel servizio di AES e quindi necessitano di un'osservazione e di una conoscenza iniziale)

FASCIA C: da 4 a 5 ore settimanali + 1 ora sociale (rientrano gli alunni per i quali, nel verbale di accertamento rilasciato dal Collegio ai sensi del DPCM n.185 del 23 febbraio 2006, viene accertata ai fini dell'integrazione scolastica "persona in stato di handicap (L.104/92, art.3 c.1)")

Al fine di ottimizzare le risorse e coordinare al meglio il lavoro in classe tra insegnanti ed AE, in caso di più minori certificati nella stessa classe si cercherà di individuare un'unica figura educativa alla quale affidare entrambe le situazioni. Il monte ore verrà adeguato e valutato considerando anche il monte ore dell'insegnante di sostegno.

c) Organizzazione della presenza dell'AE:

In considerazione della natura educativa delle prestazioni in cui si sostanziano gli interventi da erogare, restano di competenza dell'istituto in collaborazione con l'Ente aggiudicatario e sulla base del PEI relativamente ai quali gli stessi provvederanno ad organizzarsi con proprio personale o altre figure di riferimento e appositamente designate, così come previsto dalla normativa di riferimento.

E' necessario che l'intervento di assistenza socio-educativa scolastica preveda una progettualità integrata ai fini del raggiungimento e realizzazione del Progetto Educativo Individualizzato. Il servizio di assistenza educativa scolastica prevede sia ore destinate all'intervento diretto con l'utenza sia ore destinate a momenti di programmazione, verifica, coordinamento formazione e supervisione (attività indiretta).

- a) Attività diretta con l'utenza: Si intende la prestazione di carattere educativo espletata a diretto contatto

con gli utenti, sia nell'orario scolastico che per la partecipazione a gite e/o momenti formativi e ludici organizzati dall'Istituto. Tutto ciò all'interno del monte ore definito nel rispetto degli obiettivi previsti dal progetto individualizzato ed a seguito di una specifica autorizzazione del servizio sociale comunale, d'intesa con il servizio specialistico di riferimento e della famiglia.

- b) Attività indiretta: Si intendono tutte quelle attività funzionali all'attuazione dell'intervento, così come individuate nei singoli Progetti Educativi Individualizzati (P.E.I.), finalizzate alla programmazione, verifica, coordinamento e supervisione. (rientrano le c.d. ore sociali)
- c) Attività domiciliare: nel caso di minore assente dall'istituto per malattia per almeno due settimane scolastiche e sulla base di richiesta della famiglia a cui verrà allegata certificazione del MAP / reparto ospedaliero /servizio specialistico sarà possibile erogare il monte ore dedicato presso il domicilio
- d) Attività integrata scuola /famiglia: nel caso di situazioni particolarmente critiche che rivelino la necessità di una “ attività ponte “ svolta tra famiglia e scuola è possibile concordare che parte del monte ore scolastico venga svolto presso il domicilio del minore previa sottoscrizione di apposito **accordo** sottoscritto dalle tre componenti : dirigente scolastico dell' Istituto comprensivo , responsabile dell'ufficio di Servizio sociale e famiglia e sulla base di specifica richiesta della famiglia. Tale accordo si rivela condizione necessaria e temporanea per soddisfare un bisogno particolare specifico non altrimenti osservabile.
- e) Uscita didattica/ Gita scolastica: l'AE può accompagnare il gruppo classe, all'interno del quale fa parte il minore in carico, durante queste iniziative solo e soltanto previa richiesta da parte della scuola all'ufficio servizio sociale e da successiva accettazione di quest'ultimo. La richiesta può essere inviata tramite e-mail all'assistente sociale di riferimento e per conoscenza al coordinatore che provvederà a garantire, nel rispetto del monte ore assegnato, la presenza della figura educativa. Qualora ci fosse la necessità che l'AE presenzi in uscita per più ore di quelle assegnate si provvederà al recupero nelle settimane successive ma comunque all'interno del mese in cui è prevista l'attività. (procedura per le gite di più giorni. Possibilità di semplificazione della procedura prevista per le uscite didattiche di poche ore).

Art. 8 Attività di assistenza educativa a distanza. Modalità di realizzazione del servizio

Il Comune di Albano S. Alessandro ha già autorizzato ad inizio anno (settembre 2020), la coordinatrice dell'assistenza scolare di comunicare alle famiglie che in caso di attivazione della didattica a distanza da parte della scuola, (le famiglie verranno contattate), gli educatori e gli insegnanti di sostegno (o il modulo insegnanti) concorderanno la modalità di intervento.

Nella stretta collaborazione d'intenti e di azioni educative, si precisa che le figure professionali porteranno avanti un lavoro condiviso, ma distinto nel rispetto dei ruoli tra assistente educatore ed insegnante di sostegno. Nello specifico, l'AES non si occuperà di didattica, ma piuttosto utilizzerà la didattica come strumento per lavorare sull'autonomia e la relazione e tenere il minore agganciato alla classe, al gruppo di pari. L'AES prosegue il lavoro dell'insegnante di sostegno ed aiuta il ragazzo ad approfondire la materia di studio, lo aiuta a sviluppare autonomia nello svolgimento del compito, nel raggiungimento dell'obiettivo, nell'utilizzo degli strumenti.

Il coordinamento tra del lavoro sarà gestito dalla coordinatrice dell'assistenza scolare e le funzioni strumentali della scuola.

In caso di attività a distanza il compito dell'AE:

- Mantenere e curare la relazione tra gli assistenti educatori e le famiglie dei minori in carico al servizio sociale;
- Offrire momenti di dialogo e confronto ai minori in cui poter esprimere bisogni, desideri, paure, dubbi;
- Essere ascoltatori attivi dei genitori, per poterli sostenere in questo momento delicato ed eventualmente fornire loro qualche strategia educativa da mettere in atto con i propri figli;
- Proporre attività/letture/giochi da poter fare al proprio domicilio, che possono sviluppare abilità e/o competenze;
- Accompagnare e sostenere i minori in affiancandoli nei processi di cambiamento in atto. Particolare attenzione per i minori per i quali è previsto il cambio di grado scolastico.
-

Art. 9 Responsabilità

- Richiamata la natura del servizio che viene effettuato ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 – Comma 3 – della Legge n. 104/92 per permettere alle persone handicappate, accertate ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 104/92, iscritte nelle scuole dell'infanzia, primarie, secondarie di primo e secondo grado l'esercizio del diritto allo studio;
- richiamata la sentenza della Corte di cassazione n. 3680/2011 la quale fa riferimento al fatto che con l'accoglimento della domanda di iscrizione presso un istituto scolastico e la conseguente ammissione dell'allievo a scuola, sorge un vincolo negoziale dal quale discende l'obbligo di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'alunno, per tutto il tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica, in tutte le sue espressioni (Cass. n. 3680/2011)

Ciò premesso si precisa che:

- la responsabilità degli alunni della classe è sempre di competenza del docente presente.
- l'educatore è responsabile delle attività che rientrano nella sua funzione

Art. 10 Durata

La durata del presente protocollo di intesa è di 5 (cinque) anni scolastici (2021/2022 – 2022/2023 – 2023/2024 – 2024/2025 – 2025/2026-) e non potrà essere rinnovato tacitamente. Potranno essere apportate solo modifiche e/o integrazioni normative dovute per legge. I sottoscrittori si impegnano a recepire le indicazioni del legislatore e ad adattare il presente documento.

Art. 11 Norme transitorie e finali

Per tutto quanto non previsto dal presente protocollo si fa riferimento alla normativa nazionale e regionale vigente in materia.

Letto, confermato e sottoscritto

**Per il Comune di Albano S. Alessandro IL
SINDACO – Gianmario Zanga**

**Per l'Istituto Comprensivo di Albano Sant'Alessandro IL
DIRIGENTE SCOLASTICO – Naccarato Matilde -**

Albano Sant'Alessandro, li _____